

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito Progetto di Legge riguardante l'approvazione del Bilancio Ottavo dello Stato per l'Esercizio 1898, sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Dati a Torino addì 11. Gennaio 1897.

Vittorio Emanuele

Direzione Generale del Tesoro

Comunato del 16 Marzo 1897.

Signori

Modificazioni alla Categoria N° 21.  
del Bilancio Passivo del Ministero  
dell'Interno per 1898.

Real.

Il Ministro dell'Interno avendo riconosciuto necessario di portare alcune modificazioni alla Categoria N° 21. del Bilancio Passivo 1898. Fatto di locali d'ufficio in uso delle Intendenze Provinciali, Le quali causeranno in complesso un aumento di L. 1500. al fondo proposto, il referente ha l'onore di presentare alla Camera l'analoga nota del Ministro dell'Interno accompagnata dalla relativa tabella delle variazioni occorrenti, e ha pregato di volerne ordinare l'invio alla Commissione incaricata di riferire sul Bilancio suddetto onde possa tenerne conto nella sua relazione

Ministero dell'Interno  
Ufficio della Contabilità Centrale

*Tabella dei fitti dei locali occupati dagli uffici  
d'Intendenza dello Stato, da servire di norma per lo stanziamento  
della relativa spesa nel Bilancio passivo per l'anno 1898.  
che si trasmette al Ministero delle Finanze con nota  
delli 12. mayo 1887. N° 1268.*



Uffizii D'Intendenza	Fini		Dati dei Contatti portanti nuovi fitti o aumento a quelli iscritti alla Colonna 2.	Annotazioni.
	Orisultanti dall' allegato n. 4. al progetto di bilancio per 1898. 4.	Da stanziarsi in seguito alle variazioni occorse dopo la presentazione del progetto di bilancio. 5.		
	31089. 64.	31089. 64.		
Trivigno	800. "	800. "		
Togliesia	260. "	260. "		
Tsidi	150. "	150. "		
Sanusei	444. 78.	444. 78.		
Sevante	1030. "	1030. "		
Somellina	700. "	700. "		
Mondovì	620. "	620. "		
Moriana	1051. 54.	1051. 54.		
Novi	560. "	560. "		
Oneglia	600. "	600. "		
Ossola	780. "	780. "		
Ozieri	250. "	500. "	3. Giugno 1897.	Decorazione dal 1.° Gennaio 1897.
Pallanza	600. "	600. "		
Pinerolo	800. "	800. "		
Saluzzo	805. "	805. "		
S. Germano	500. "	540. "	25. Luglio 1896.	Decorazione dal 1.° Agosto 1896.
Susa	520. "	520. "		
Verona	1319. 44.	1319. 44.		
Cortona	780. "	780. "		
Vallesia	610. "	610. "		
Voghera	780. "	780. "		
	45376. 40.	49666. 60.		
Preveduto nel progetto di bilancio - "	1123. 60.			
Chiusa proposta per essere stanziata -	" "	1333. 60.		
<b>Totali</b>	<b>46500. "</b>	<b>51000. "</b>		
Art. 21. del progetto di Bil. per 1898.	4500. "			

Dall' Uff. della Contabilità Centrale  
presso il Ministero dell'Interno  
Add. 19. marzo 1897.  
Il Ministro  
U. Natta

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Farmacisti = Tassa Patenti =

№. 27 A

Articolo  
- progetto di legge sul  
in aggiunta al Bilancio attivo del 1894.  
proposto dal Ministero delle Finanze (Lavoro)  
nella tornata del 21 Marzo 1897.

Tassa di patenti sui farmacisti.

Signori R. deputati

Le discussioni che ebbero luogo intorno al progetto di Legge sullo svicolamento delle piogge privilegiate condussero il Governo ad opinare che non sia appoggiata ai principi del rigoroso Diritto l'esenzione dalla Tassa delle Patenti onde giovano i farmacisti e spezialmente professori di talune di dette piogge.

Il Governo ritiene che debbasi su questa materia distinguere il Diritto esclusivo di esercizio dai proventi dell'esercizio.

Il pagamento della finanza cioè del prezzo delle piogge per parte degli acquirenti costituisce bensì in essi la ragione di privilegio da cui scaturisce il Diritto di rimborso nel caso che si proclamasse il libero esercizio, ma non esclude veruna esenzione dalle tasse che si prelevano sui benefici dell'esercizio privilegiato ed esclusivo, la quale esenzione sarebbe dovuta allora soltanto che si proclamasse la libertà.

~~D'esercizio senza il contemporaneo riscatto~~  
Delle piogge

Dietro a queste Considerazioni io propongo, o signori, che all'artj° 3° Del progetto di Legge sul Bilancio attivo Del venturo Esercizio 1898. sia inserita la seguente disposizione, per mezzo della quale i farmacisti sono dichiarati soggetti al pagamento della tassa delle Patenti.

Progetto d'articolo da inserirsi nella Legge  
sul Bilancio Attivo 1898.

Artj° 3° § 2°

La tassa delle Patenti, in forza tempo Dal 1°  
Gennajo 1898. dovrà pagarsi anche dai farmacisti  
o speciali muniti di piogge privilegiate

*Pellati*

SESSIONE 1857

N.º 27-B

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

SUL PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(CAVOUR)

*nella tornata del 13 gennaio 1856*

Approvazione del Bilancio Attivo dell' Esercizio 1858

Tornata del 26 giugno 1857

SIGNORI,

Mentre numerosi ed importanti progetti di legge stanno tuttora attendendo il giudizio della Camera, non può certo essere intendimento della Commissione del bilancio estendere le sue osservazioni oltre lo stretto limite del necessario onde promuovere la pronta approvazione della parte attiva del medesimo. Se per una parte pertanto ci incalza la necessità di esser brevi, per l'altra noi scorgiamo con dolore quanto ristretto sia il numero delle necessarie riforme finanziarie operate nella presente sessione, e pur con dolore consideriamo come la presente legislatura volga, secondo ogni apparenza, al suo fine senza che la legge della gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra, la riforma della quale si è resa di necessità ed urgenza innegabili, sia stata nè discussa nè votata.

Ad ogni modo, o signori, noi crediamo compiere al dover nostro presentandovi la relazione sul progetto di legge del bilancio attivo. Che se prima di approvarlo voi vorrete discutere e votare la legge relativa alla suddetta gabella, noi saremo i primi ad applaudire, e ci faremo quindi un dovere di introdurre nel bilancio quelle riforme che il voto vostro avesse per avventura rese necessarie.



(27-B)

2

Prima di scendere ad un rapido esame delle singole categorie del bilancio, noi dobbiamo far osservare come il Ministero abbia introdotto nella legge approvativa del medesimo disposizioni tendenti a stabilire nuove imposte od a variare le vigenti tariffe ed i metodi di percezione. Sebbene un tale sistema non manchi di autorevoli esempi, pure si ravvisa grandemente vizioso siccome quello che concerne disposizioni permanenti che non sono in armonia col carattere della legge del bilancio che è d'indole essenzialmente transitoria, e l'effetto delle quali rende intralciata e difficile la ricerca e l'intelligenza delle leggi finanziarie che importa sommamente di far conoscere a tutti i cittadini. La Commissione, mentre crede opportuno invitare il Ministero ad astenersi per l'avvenire dal proporre nella legge del bilancio nuove tasse e gravanze, non credette dover ricusare di ammettere varie delle ministeriali proposte, conservando però alle medesime quel carattere di provvisorietà che è il solo consentaneo alla natura delle leggi sul bilancio.

Delle sette categorie dei preventi ordinari, dipendenti dalla direzione generale delle gabelle, tre, cioè i *Diritti marittimi*; i *Sali*, e la *Gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite*, ecc., vennero calcolate nella cifra identica dello scorso anno. Circa l'ultima di tali categorie non ripeteremo quanto poco superiormente dicemmo. Ci permettiamo soltanto di emettere il voto che gl'insegnamenti dell'esperienza del nostro paese al riguardo dell'esazione di questa, che può dirsi l'imposta di esazione più malagevole, non vengano trascurati nella riforma che della medesima sarà per intraprendersi.

Gli aumenti delle altre quattro categorie dipendenti dalla direzione generale delle gabelle, cioè: *Dogane*; *Tabacchi*; *Polveri e piombi*; *Provento dell'appalto delle gabelle di sali e tabacchi* ci sembrano sufficientemente giustificati dalle note poste a capo del bilancio attivo, alle quali per amore di brevità ci riferiamo.

Delle 25 categorie, che sotto la generica denominazione di *imposte* cadono nelle attribuzioni della direzione generale delle contribuzioni e del demanio, 14 sono calcolate nella identica somma adottata pel bilancio dell'esercizio 1837, e sono le categorie seguenti: 9 *Imposta personale e mobiliare*; 10 *Tassa delle patenti*; 18 *Diritti di ipoteche*; 19 *Diritti di successione*; 20 *Carta bollata*; 22 *Tassa sulle società e sulle assicurazioni marittime*; 23 *Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di manomorta*; 24 *Diritti per passaporti all'estero; visto dei medesimi, ecc.*; 25 *Diritti marittimi*; 26 *Proventi dell'istruzione pubblica*; 27 *Multe e pene pecuniarie*; 28 *Diritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica*; 29 *Tassa sulle privative industriali*; 30 *Tassa sui marchi e segni distintivi in fatto di industria e commercio*. Circa tali 14 categorie ci soffermeremo primieramente alla categoria 10, relativamente alla quale il Ministero presentò un'alinea da aggiungersi alla legge sul bilancio, colla quale propose che

venissero assoggettati alla tassa delle patenti anche i farmacisti o speciali muniti di piazze privilegiate.

(27-B)

Sebbene a prima giunta sembrasse alquanto duro imporre una tassa a coloro che già pagarono una somma per ottenere la piazza privilegiata, pure considerando altra cosa essere il *privilegio*, in forza del quale viene ristretto il numero degli esercenti la farmacia, altra l'imposta sul guadagno ricavato dall'esercizio di tale professione, od industria, proporzionata al quale deve essere l'imposta a percepirsi, la Commissione credette di dover accogliere la proposta del Ministero.

Vero è che, relativamente ai caudidici, la legge votata dal Parlamento nella presente sessione ha stabilito che essi non verranno assoggettati al pagamento della tassa delle patenti se non quando sarà stato effettuato il riscatto delle relative piazze; ma vero è altresì che mentre il privilegio dei caudidici è tuttavia in piena e verde osservanza, quello invece degli speciali o farmacisti cadde in dissuetudine, e che quindi ogni esonerazione di imposta a motivo di un privilegio che non è in fatto conservato sembrerebbe indebita, la Commissione opinò che si debba ammettere la ministeriale proposta, ed aumento conseguentemente di lire 30,000 il calcolo di questa categoria.

Relativamente all'*introito dei diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, ecc.*, nella proposta di legge per l'approvazione del bilancio attivo contenendosi all'art. 6 una disposizione, in forza della quale la vidimazione dei passaporti esteri, che importa la tassa di lire 5, sarebbe valida per un anno a differenza di quanto precedentemente si praticava, ove la proposta del Ministero venga accettata, deve prevedere una diminuzione di introito su questo ramo che sarà probabilmente però compensato dal maggior numero di passaporti che le sempre crescenti agevolezze dei viaggi faranno smaltire.

Relativamente alla categoria 26, concernente i *Proventi dell'Istruzione pubblica*, il ministro della medesima avrebbe fatto presente come essendo prescritto dai vigenti regolamenti che quelli che aspirano al dottorato in fisica ed in chimica debbano gli uni nel quarto, gli altri nel terzo anno del corso universitario attendere ad esercizi pratici di chimica sotto la direzione del professore, per cui i laboratori di chimica farmaceutica e di chimica generale debbono sottostare a maggiori spese per utensili, reagenti, combustibile ed anche per il personale, il ministro stesso quindi propone che relativamente a questa categoria vengano negli articoli della legge sul bilancio inserite apposite disposizioni, in forza delle quali il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista venga fissato a lire 60 per le Università di Torino e di Genova, ed a lire 40 nelle Università di Cagliari e di Sassari, e che il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per le manipolazioni sia fissato nell'annua somma di lire 60, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in lire 30, e quello per gli esercizi pratici di chimica generale annue lire

(27-B)

4

100 nell'Università di Torino, e lire 80 nelle altre Università del regno.

In questa proposta di legge troviamo alternativamente adottati tre sistemi diversi. Gli allievi farmacisti pagano un diritto identico in tutte le Università dello Stato per gli esercizi di manipolazione e per l'esperimento di manipolazione. Il deposito poi per l'esame pubblico di farmacia è più rilevante a Torino ed a Genova che a Cagliari e Sassari. Infine il corrispettivo per gli esercizi pratici di chimica generale è più rilevante a Torino che nelle altre Università del regno.

Delle sovraccennate differenze però avendo il Ministero fornito soddisfacenti schiarimenti, la Commissione non difficolterebbe a proporre l'adozione degli articoli dal Ministero proposti, dando però ai medesimi quel carattere di disposizione temporaria soltanto che è proprio della legge sul bilancio.

Per altra parte non sembrando consentaneo a quanto si pratica nelle Università anche degli altri Stati di percepire un corrispettivo per materie ed utensili relativi agli studi, così si credette opportuno fissare in modo generico e senza specificazione di causa la tassa che dagli studenti di farmacia e chimica dovraasi pagare. Ad ogni modo ammettendo la legge converrà aumentare la categoria di L. 4,000.

Delle altre sette categorie comprese sotto il titolo di *Imposte*, la percezione delle quali è demandata alla direzione generale delle contribuzioni e del demanio, 4 si valutano dal Ministero in aumento e sono: i *Centesimi di sovrainposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione* (Cat. 15), i *Diritti di compulsione*; i *Diritti d'insinuazione* (Cat. 16); ed i *Diritti d'emolumento* (Cat. 17). I motivi adottati nelle note annesse al bilancio per giustificare tali aumenti sembrandoci abbastanza soddisfacenti, per amore di brevità ci riferiamo ai medesimi, solo avendo aumentato di lire 2,000 la cat. 15 per metterla in relazione col prodotto della categoria 10. Giovi però rimarcare, quanto alla categoria 15 alla quale nel volume del bilancio attivo e passivo fu conservata l'intestazione di *Diritti di compulsione in Sardegna*, che l'intestazione così formulata ad essa più non conviene, essendosi nel calcolo dei relativi proventi compresi anche quelli delle compulsioni in terraferma. Questi proventi poi siccome in terraferma erano legalmente percepiti dai comuni, così conviene che s'introduca nella legge del bilancio una disposizione apposita, in forza della quale vengano pel 1858 attribuiti allo Stato.

Per ultimo la Commissione non crede di dover omettere di raccomandare al Governo lo studio di una legge che renda meno gravi e molesti i metodi di compulsione.

Viceversa le categorie: 8 *Contribuzione prediale*; 12 *Tassa sulle vetture*; 14 *Diritti di verificazione di pesi e misure*, vennero calcolate con diminuzione per i motivi adottati nelle note del Ministero, alle quali noi pure ci riferiamo.

Sotto l'intitolazione di redditi diversi dipendenti dall'amministrazione della direzione generale delle contribuzioni e

del demanio stanno quattro categorie, due delle quali, cioè i *Libretti degli operai e delle persone di servizio* (Cat. 32) e i *Depositi per le cause di revisione*, vennero calcolate nella cifra identica del precedente esercizio.

La categoria 31 *Rendite demaniali* presenta invece una diminuzione sui vari articoli, dei quali è cenno a pagine 12 e 13 del bilancio, che ascende a L. 250,000. Questa diminuzione venne dal Ministero ridotta a sole lire 150,000, perchè calcolò un aumento sull'introito dell'art. 8 di questa categoria intitolata: *Capitali ed interessi provenienti dall'alienazione di terreni demaniali nell'isola di Sardegna*, di lire 100,000; dimodochè il totale introito di quest'articolo fu calcolato in lire 300,000. La natura affatto straordinaria di questo introito, e l'esistere nel bilancio una categoria di *Proventi straordinari per vendite straordinarie di stabili demaniali in terraferma* per lire 400,000, ci sembra che debba persuadere a trasportare in quest'ultima categoria l'introito delle lire 300,000, annotato invece all'art. 8 della categoria 31.

Ogni vendita di stabili demaniali è a nostro credere e per natura sua un introito straordinario, e non sappiamo immaginare una ragione plausibile, per cui i ricavi delle vendite dei beni demaniali in Sardegna abbiano da comprendersi fra le rendite demaniali ordinarie dello Stato, ed il ricavo invece delle vendite di beni demaniali in terraferma debba invece figurare fra i proventi straordinari.

Questa categoria poi deve aumentarsi di L. 2,500 per aumento di fitto del locale del caffè della Borsa. Crediamo pertanto che la presente categoria debba ridursi a L. 2,412 50, salvo ad aumentare poi la categoria 66 di L. 500,000.

La quarta categoria infine compresa sotto il titolo di *Redditi diversi* è quella del *Lotto*, la quale, avendo prodotto più di otto milioni nel 1856, dovrebbe produrre una somma considerevolmente maggiore nel 1858, atteso l'annuale aumento che si verifica in questo assai poco lodevole ramo d'introito. Siccome però nella legge approvativa del bilancio è proposta la ritenzione del 10 0/0 sulle vincite del lotto e si crede che tale ritenenza possa diminuire l'eccitamento al giuocare, così si limita il calcolo dell'introito a sole L. 8,000,000.

Seguono sotto il titolo di *Rimborsi e proventi d'ordine*, e dipendenti pure dalla direzione generale delle contribuzioni le categorie: 35 *Ricupero delle spese di giustizia*; 36 *Ricupero dai comuni delle spese anticipate dal Governo per lavori di planimetria dell'isola*; 37 *Arginamento dell'Isère e dell'Arve in Savoia*. Delle tre premesse categorie la sola che presenti diversità nel calcolo dell'introito è la categoria 36; e ciò evidentemente perchè la maggior parte dei crediti verso i comuni di Sardegna per l'oggetto sovra indicato essendo stati esatti negli anni antecedenti, forza è calcolare l'introito del 1858 proporzionalmente soltanto al residuo debito dei medesimi.

La categoria 38 *Strade ferrate*, dipendente dalla direzione

(27-B)

generale dei lavori pubblici, venne calcolata in L. 13,050,000 con sole L. 25,000 di aumento sul prodotto calcolato pel 1857. Risulta dalle note inscritte nel bilancio e relative a questa categoria che effettivamente l'aumento calcolato sulle altre linee sarebbe di L. 175,000, ma che havvi una diminuzione desunta dall'introito del 1856 sulla linea da Alessandria al Lago Maggiore di L. 98,000, ed una di L. 50,000 sulla navigazione dello stesso lago.

Questo fatto è troppo grave perchè la Commissione del bilancio possa omettere di richiamare sul medesimo l'attenzione del Governo e del paese.

I limiti angusti del nostro Stato non consentono ampiezza di commercio terrestre che valga ad alimentare l'industria, l'attività e l'intraprendenza dei numerosi nostri concittadini che abitano le rive del mare e che dai vasti campi di esso colgono soltanto i frutti dei quali sostenere la vita.

Cercare al commercio nostro gli sbocchi opportuni per alimentare l'attività di tali uomini è quindi per noi necessità piuttosto che elezione. Se non che stretti a destra e sinistra ed in gran parte anche a tergo da interessi marittimi rivali e prepotenti, ogni nostro sforzo dobbiam concentrare in quel punto ove tali interessi non ci creano insormontabili ostacoli. Questo punto è la Svizzera, ed è ad agevolare la via al cuore di essa e ad aprirci a traverso ad essa le comunicazioni colla Germania e col Reno che ogni nostro studio deve esser rivolto.

Ogni speranza di considerevole internazionale commercio di transitò è in ciò riposta. Se non si consegue tale scopo, di poco o niun giovamento riusciranno molte delle ingenti spese già sostenute, molte delle opere intraprese, molte delle progettate.

Questa comunicazione sgraziatamente manca, e cadde destituita di effetto la deliberazione della Camera che votava 10 milioni di sussidio all'apertura delle Alpi attraverso il Lucmagno. Ora sia attraverso quel monte o sia attraverso al S. Gottardo che il tragitto delle Alpi si faccia, uopo è che ad ottenere ogni studio principale del Governo e del Parlamento debba rivolgersi. E noi siamo convinti che, se mediante l'esecuzione di tale opera ci venisse fatto soltanto di provvedere delle occorrenti materie gli innumerevoli opifici che circondano il lago di Zurigo, questo solo farebbe sì che la linea da Alessandria ad Arona divenisse una delle più produttive dello Stato, e che la navigazione del lago desse prodotti maggiori almeno d'una metà degli attuali.

Ad ogni modo, e sebbene non siavi lusinga alcuna che il sovraindicato passaggio delle Alpi possa effettuarsi durante l'esercizio 1858, noi crediamo tuttavia che il naturale aumento degli introiti delle ferrovie che nei cinque mesi di esercizio di quest'anno supera già di lire 528,000 l'introito degli stessi mesi dell'anno scorso, e la attivazione della locomozione sulle ferrovie di Stradella e di Acqui che sono in corso di costruzione, debbano fare aumentare il passaggio di merci

e passeggeri sulle ferrovie dello Stato, in modo che non debba parere soverchio l'aumento di lire 1,100,000 che la Commissione propone a questa categoria, portandola così a lire 14,150,000.

Il calcolato aumento d'introito delle categorie: 39 *Ricupero di somme pel servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate*; 40 *Poste*; 41 *Consolati all'estero*, è giustificato dalle note del bilancio, alle quali perciò crediamo doverci riferire.

La categoria 42 *Telegrafi elettrici* è portata in bilancio per lire 250 in più del calcolato pel 1857; per il considerevole aumento delle corrispondenze e degli introiti che tenne dietro al ribasso delle tariffe. Siccome però nel calcolo del Ministero non si tenne conto dell'aumento di prodotto dipendente dalla apertura delle nuove linee telegrafiche già stato dalla Camera votato, così crediamo potere portare il totale aumento a lire 300,000, e valutare l'introito della categoria in lire 600,000.

Dell'aumento di lire 3,698 nella categoria 43 *Carceri di pena*, il Ministero adduce per ragione il maggiore sviluppo delle lavorazioni nelle carceri di pena.

Le categorie: 44 *Diritti sull'esercizio delle vetture pubbliche*; 45 *Scuola veterinaria, proventi diversi*; e 45bis *Scuola di veterinaria, pensioni degli allievi provinciali*, sono calcolate in somme identiche a quelle del precedente esercizio.

Nella occasione dell'approvazione di quest'ultima categoria non possiamo omettere di rinnovare al Ministero il già fatto eccitamento di comprendere nel bilancio attivo anche le pensioni corrisposte dagli allievi dell'accademia militare, del collegio di marina e dei collegi nazionali.

In somme identiche a quelle del precedente esercizio sono del pari calcolate le cinque categorie dipendenti dall'amministrazione delle zecche, intorno alle quali perciò non crediamo doverci intrattenere.

Lo stesso dicasi per la categoria 52 *Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni*.

La categoria 53 è nuova; essa dipende dall'introito presunto della tassa dell'1 per 0/0 del capitale nominale dei titoli al portatore, depositati presso l'amministrazione del debito pubblico a termini della legge 4 aprile 1856.

L'esperienza dell'introito avuto nel 1854 e nel 1855 giustifica il calcolo in lire 18,000 della categoria 54 *Diritti sopra i contratti e proventi di cancelleria*.

La cat. 55 venne dal Ministero proposta con una diminuzione di lire 952 28; tale diminuzione, quanto a L. 640, non è che apparente, essendo il relativo introito, a termini del disposto dalla legge 26 giugno 1856, stato trasportato alla cat. 59.

All'appoggio del prodotto nell'anno 1855 della categoria 56 *Proventi di oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri*, essa venne calcolata nel bilancio del 1858 in L. 400,000, e dà così un aumento di lire 100,000 giustificato dal fatto.

La categoria 57 è nuova nel bilancio; e viene intitolata: *Provento di mandati per spese sul bilancio dello Stato, spe-*

(27-B)

massimo dell'imposta divisionale e provinciale riunita nelle divisioni nelle quali viene determinato in ragione del montare riunito delle contribuzioni dirette era di centesimi trenta per ogni lira di tributo diretto.

Quanto alle imposte speciali delle singole provincie il progetto ministeriale però dichiarava che nel limite sovraindicato non erano comprese le spese autorizzate colle leggi 24 giugno 1852 e 1° maggio 1855 concernenti le spese dei porti alle quali sono chiamate a concorrere le provincie; quelle autorizzate colla legge 26 giugno 1855 che concernono la rete delle strade carreggiabili nelle valli della Vesuvia, della Tinca, del Varo e dello Sterone nella provincia di Nizza; e quelle relative alla legge 2 maggio 1855 che concernono il concorso di provincie in consorzi autorizzati per legge per costruzione di nuove strade.

La Commissione, incaricata dell'esame di quella legge, avendo unanimemente opinato per la soppressione dell'associazione divisionale e per la ricostituzione delle singole provincie nella qualità di corpi morali autonomi, propose che si fissasse il limite dell'imposta provinciale comprensiva anche dell'attuale divisionale in un modo uniforme per tutto lo Stato, determinandola in centesimi cinquanta per ogni lira dal montare riunito dei tributi diretti ripartiti nell'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Il Ministero, prevedendo la difficoltà che la sovraindicata legge venga in discussione nella sessione attuale e si provveda quindi in modo stabile su tale materia, avrebbe instato che la Commissione provvedesse in qualche modo per quanto concerne l'esercizio del 1848, e la Commissione preferendo di prendere per base della temporaria sua legge il fatto attuale, che non di stabilire massime generali per l'avvenire, adottò per limite massimo dell'imposta divisionale e provinciale del 1858 il fatto dell'imposta del 1857, salvo l'aumento degli oggetti, per concorrere alle spese dei quali le provincie siano obbligate per legge.

L'articolo 11 del Ministero riguarda specialmente una innovazione concernente i ruoli relativi ai contribuenti della tassa dei pesi e misure.

Questi ruoli sono formati dai verificatori di pesi e misure, ed a mente dell'articolo 8 della legge 26 marzo 1850 devono essere *verificati dal Consiglio comunale*.

Il Ministero proporrebbe che anche questi ruoli siano pubblicati dai sindaci nel termine di giorni cinque dal loro ricevimento, ed *ammessa la verifica dei Consigli delegati*.

Anzi tutto osserviamo che la verificaione dalla legge del 1850 affidata ai Consigli comunali non pare che possa mandarsi ad effetto dai Consigli delegati.

In secondo luogo la Commissione, avvertendo per una parte come questi ruoli concernano piccole partite, per essere esonerati dal pagamento delle quali le spese necessarie per la presentazione del ricorso supererebbero il più delle volte

l'ammontare della tassa, e per altra parte considerando come i tassati, specialmente nei paesi di campagna, siano per lo più gente poco istruita che fanno poca attenzione alla pubblicazione dei ruoli, non credette opportuno sottrarre i ruoli medesimi alla verifica dei Consigli comunali, e mi incaricò di proporvi la soppressione dell'art. 11 del Ministero.

Anche l'articolo 12 tende ad introdurre una triplice innovazione nella vigente legislazione relativamente ai mezzi di compulsione e di esecuzione mobiliare per la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie portate da sentenze, ed anche delle semplici oblazioni, che vorrebbe pareggiati a quelli in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Per giudicare della convenienza dei mezzi di far valere un diritto qualsiasi, forza è prima formarsi un'idea esatta dell'estensione del diritto medesimo in confronto specialmente di quelli ai quali vuolsi nei mezzi di consecuzione di pagamento pareggiare.

Ora il privilegio del fisco per il tributo personale e mobiliare sovra tutti i beni mobili del debitore non è subordinato che ai privilegi contemplati nei tre primi numeri dell'articolo 2156 (art. 2195 del Codice civile).

Viceversa il fisco ha bensì un privilegio sovra tutti i beni mobili del condannato per la riscossione delle opere di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia; ma tale privilegio è subordinato a quelli di cui negli articoli 2156 e 2157.

Risulta pertanto evidentemente che mentre nel caso di esazione di tributi il fisco non può mai cogli atti esecutivi che pratica contro il debitore in suo vivente danneggiare verun altro creditore privilegiato, nel caso invece di multe o spese giudiziarie, essendovi una quantità di creditori privilegiati che primeggiano il fisco, questo non può appropriarsi il ricavo delle vendite dei mobili se non in seguito ad un giudizio per distribuzione del prodotto della vendita dei mobili stessi; senza di che si espone a dover restituire ad altri il prezzo dei mobili venduti.

Per altra parte poi, mentre per le multe e pene pecuniarie è ammessa la pena del carcere in difetto di pagamento, in fatto di tributi l'arresto personale non è mai consentito.

A fronte di queste sensibilissime differenze di diritto è evidente che non si può in alcun modo ammettere identità di procedimento nei due casi di debito di tributi e di debito di multe e spese di giustizia; e molto meno ancora in caso di semplici oblazioni, essendo evidente che quando si passi alla vendita dei mobili del debitore per tributi, il commissario, ritirando il danaro e trasmettendolo all'esattore, il quale ne porta l'ammontare a credito del contribuente, non può cadere in errore, perchè il privilegio del fisco non può essere da altri, almeno vivente il debitore, primeggiato.

Viceversa nel caso di multe o spese di giustizia, o, peggio ancora, nel caso di oblazioni, potendo esservi chi abbia diritti



(27-B)

prevalenti, a termini del Codice, a quelli del fisco, il prezzo in questo caso non può attribuirsi al medesimo senza un giudizio di distribuzione.

Riesce quindi evidente che l'articolo proposto dal Ministero non si può ammettere senza sconvolgere intieramente il sistema dei privilegi sui mobili sancito nel Codice, e che in ogni caso una così grave legislativa innovazione, che converrebbe coordinare poi coll'intiero sistema dei privilegi sui mobili, non può trovare sede opportuna in una semplice legge approvativa di un annuale attivo bilancio.

L'ultimo articolo infine dal Ministero proposto riflette l'aumento fino a 50 della facoltà concessagli nel 1857 per l'emissione di 22 milioni di buoni del tesoro.

Le non lievi spese votate nel decorso della presente sessione facendo presentire la necessità di aumentare questo genere di prestito per tutto l'ammontare della richiesta somma, e per altra parte questa sorta d'imprestiti ottenendosi a condizioni abbastanza vantaggiose per lo Stato, la Commissione m'incaricò di proporvi l'adozione di quest'ultimo articolo della legge quale venne dal Ministero formulato.

FARINA P., *relatore*

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1858 secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.

Art. 2.

I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira.

Art. 3.

Le modificazioni alla tassa delle patenti portate dalla legge del 19 aprile 1856 sono mantenute in vigore.

*# Le società e Compagnie assicurative industriali per l'anno 1856 dovranno pagare l'imposta provinciale e locale nei luoghi Comuni dove tengono uno stabilimento produttivo.*

Art. 4.

Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1858, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1857 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

Art. 5.

Le tasse che si percepiscono sui passaporti, a cominciare dal giorno che sarà fissato per decreto reale, sono stabilite a lire 1, 3, 10.

Le tasse di L. 10 e di L. 1 si percepiscono sul rilascio dei passaporti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe ai nazionali.

La tassa di L. 3 si riscuote per la vidimazione dei passaporti esteri.

Art. 6.

Le tasse di cui all'articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni passaporto.

Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero verranno annotate nei passaporti dagli agenti diplomatici e consolari del Re.

Art. 7.

Le finanze sono autorizzate ad operare, a cominciare dal 1<sup>o</sup> luglio 1857, una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto.

Art. 8.

Per l'anno 1858 il canone gabellario fissato dalla legge 2 gennaio 1855, sarà diminuito di lire ~~100,000~~ di lire ~~100,000~~ mila per la città di Genova, e quello delle provincie di Genova e Bobbio oltre alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, sarà diminuito di lire 80 mila per la prima, e di lire 14 mila per la seconda.

Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le provincie, in proporzione della parte di gabella che non avranno potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 2 gennaio 1855.

Il riparto sarà fatto dal Governo per decreto reale, prendendo per norma il totale delle somme pagate dai comuni di ciascuna delle dette provincie con altri proventi.

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Le modificazioni alla tassa delle patenti portate dalla legge del 19 aprile 1856 sono mantenute in vigore.

*# La tassa delle patenti, a far tempo dal 1<sup>o</sup> gennaio 1858 dovrà pagarsi anche dai farmacisti o speziali muniti di piazze privilegiate.*

*# che sia in grado di presentarsi un conto separato dei propri benefici. Il Governo darà in proposito le convenienti disposizioni regolamentarie.*

Art. 5.

Le tasse che si perceveranno sui passaporti nel 1858 sono stabilite a L. 1, 3, 10.

Le tasse di L. 10 e di L. 1 si percepiscono sul rilascio dei passaporti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe ai nazionali.

La tassa di L. 3 si riscuote per la vidimazione dei passaporti esteri.

Art. 6.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 7.

Le finanze sono autorizzate ad operare nel 1858 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto.

Art. 8.

Durante l'anno 1858:

Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in L. 60.

Nelle Università di Cagliari e di Sassari in L. 40.

Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in L. 60, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in L. 30.

~~Art. 8-10°~~

Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.

~~Art. 9-12°~~

Nulla resta innovata quanto all'esazione dei dritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

Tuttavia per l'anno 1858 le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti e personale mobiliare, giusta l'art. 35 della legge 28 aprile 1855, non potranno nei singoli comuni superare la metà ossia la proporzione del 50 0/0 delle tasse medesime.

Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati.

~~Art. 10-13°~~

In tutti i casi, in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo.

~~Art. 11~~

I ruoli degli utenti pesi e misure saranno come quelli delle altre tasse ed imposte dirette pubblicati dai sindaci nel prescritto termine di giorni cinque dal loro ricevimento, omissa la verifica dei Consigli delegati, e salvo il reclamo degli interessati.

~~Art. 12~~

A cominciare dal 1° luglio 1857 i mezzi di compulsione e di esecuzione mobiliare in vigore per l'esazione delle imposte dirette saranno pure applicati per la riscossione delle spese

Il diritto da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di chimica generale è di L. 100 nell'Università di Torino, e di L. 80 nelle altre Università del regno.

~~Art. 9~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 10-11°~~

Le sovrimposte delle divisioni e delle provincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di esse autorizzata perceiversi nell'esercizio 1857.

Nel limite sovraindicato s'intenderanno comprese le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852, 1° maggio e 26 giugno 1855, e 2 maggio 1855, per le somme già stanziare nei singoli bilanci del 1857.

Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in virtù di una legge, tranne i casi di spese contemplate nelle leggi citate nell'alinea precedente per le quali o non esistesse, o si ravvisasse insufficiente lo stanziamento delle somme portate nei singoli bilanci del 1857.

~~Art. 11~~

~~Soppresso.~~

~~Tuttavia per l'anno 1858, ecc. il resto dell'articolo come contro.~~

~~Art. 12~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

701

701

701

di giustizia e delle pene pecuniarie portate da sentenze ed obblazioni.

~~Art. 13.~~ 14.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte per gli anni 1857 e 1858 sino alla concorrenza di trenta milioni, e alle condizioni prescritte dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1852.

~~Art. 15.~~ 14.

L'avanzo sui prodotti delle spese di compulsione in terraferma, attualmente attribuito ai rispettivi comuni, verrà per l'esercizio 1858 percepito dallo Stato, del pari che il sopravanzo delle spese di compulsione in Sardegna.

~~Art. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella tornata del 21 giugno 1859.  
Pelloni*

**TABELLA COMPARATIVA**

TRA

**LE SOMME ADOTTATE DALLA CAMERA**

*per il 1857*

stanziato nel Bilancio attivo per il 1858

e quelle proposte dalla Commissione generale

CATEGORIE		SOMMA		
NUMERO	DENOMINAZIONE	votata dalla Camera per l'anno 1857	proposta nel bilancio 1858	proposta dalla Commissione per l'anno 1858
1	2	3	4	5
<b>PROVENTI ORDINARI.</b>				
DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE.				
<i>Imposte.</i>				
1	Dogane . . . . .	<del>17,000,000</del>	<del>18,000,000</del>	18,000,000
2	Dritti marittimi . . . . .	<del>450,000</del>	<del>450,000</del>	460,000
3	Sali . . . . .	<del>10,540,000</del>	<del>10,540,000</del>	10,540,000
4	Tabacchi . . . . .	<del>17,000,000</del>	<del>18,500,000</del>	18,500,000
5	Polveri e piombi . . . . .	<del>870,000</del>	<del>870,000</del>	870,000
6	Gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra . . . . .	<del>6,540,690</del>	<del>6,540,690</del>	6,170,690
		<del>52,549,690</del>	<del>54,870,690</del>	<del>54,870,690</del>
<i>Redditi diversi.</i>				
7	Provento dell'appalto delle Gabelle di sali e tabacchi . . . . .	<del>180,000</del>	<del>180,000</del>	180,000
DIREZIONE GENERALE DELLE CONTRIBUZIONI E DEL DEMANIO.				
<i>Imposte.</i>				
8	Contribuzione prediale . . . . .	<del>16,806,077 70</del>	<del>16,725,525 56</del>	16,725,525 56
9	Imposta personale e mobiliaria . . . . .	<del>5,500,000</del>	<del>5,500,000</del>	5,500,000
10	Tassa delle patenti . . . . .	<del>5,000,000</del>	<del>5,000,000</del>	5,050,000
11	Dritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al dritto di vendita al minuto, e dritti di permissione . . . . .	<del>700,000</del>	<del>650,000</del>	650,000
12	Tassa sulle vetture . . . . .	<del>800,000</del>	<del>600,000</del>	600,000
	<i>A riportarsi</i> . . . . .	<del>22,806,077 70</del>	<del>24,475,525 56</del>	<del>24,825,525 56</del>

<del>DIFFERENZA FRA LE COLONNE 4 e 5</del>		<del>DIFFERENZA FRA LE COLONNE 3 e 5</del>		<b>ANNOTAZIONI</b>  <u>10</u>
<del>in più 6</del>	<del>in meno 7</del>	<del>in più 8</del>	<del>in meno 9</del>	
		1,000,000		
		1,500,000		
		50,000		
		2,550,000		
		40,000		
			80,554 44	
50,000		50,000		
			50,000	
			200,000	
50,000		50,000	250,554 44	

CATEGORIE		SOMMA		
NUMERO	DENOMINAZIONE	votata	proposta	proposta
		dalla Camera per l'anno 1887	nel bilancio 1858	dalla Commissione per l'anno 1858
1	2	3	4	5
	<del>Riporto</del>	<del>22,806,077 70</del>	<del>24,478,825 56</del>	<del>24,828,825 56</del>
13	Centesimi di sovr'imposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione . . . . .	<del>1,596,000</del>	<del>1,676,000</del>	1,678,000
14	Dritti di verificaione dei pesi e delle misure . . . . .	<del>252,000</del>	<del>250,000</del>	250,000
15	Dritti di compulsione in Sardegna . . . . .	<del>8,000</del>	<del>45,000</del>	45,000
16	Dritti di insinuazione . . . . .	<del>10,500,000</del>	<del>12,000,000</del>	12,000,000
17	Dritti d'emolumento . . . . .	<del>1,200,000</del>	<del>1,500,000</del>	1,500,000
18	Dritti d'ipoteche . . . . .	<del>500,000</del>	<del>500,000</del>	500,000
19	Dritti di successione . . . . .	<del>5,200,000</del>	<del>5,200,000</del>	5,200,000
20	Carta bollata . . . . .	<del>6,200,000</del>	<del>6,200,000</del>	6,200,000
21	Carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi . . . . .	<del>100,000</del>	<del>75,000</del>	75,000
22	Tassa sulle società e sulle assicurazioni marittime . . . . .	<del>400,000</del>	<del>400,000</del>	400,000
23	Tassa sui redditi dei Corpi morali, o stabilimenti di <i>manomorta</i> . . . . .	<del>910,000</del>	<del>910,000</del>	910,000
24	Dritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia . . . . .	<del>500,000</del>	<del>500,000</del>	500,000
25	Dritti marittimi . . . . .	<del>116,000</del>	<del>116,000</del>	116,000
26	Proventi dell'istruzione pubblica . . . . .	<del>450,000</del>	<del>450,000</del>	454,000
27	Multe e pene pecuniarie . . . . .	<del>400,000</del>	<del>400,000</del>	400,000
28	Dritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica . . . . .	<del>72,000</del>	<del>72,000</del>	72,000
29	Tassa sulle privative industriali . . . . .	<del>50,000</del>	<del>50,000</del>	50,000
30	Tassa sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio . . . . .	<del>100</del>	<del>100</del>	100
		<del>55,057,177 70</del>	<del>54,500,625 56</del>	<del>54,458,625 56</del>
	<i>Redditi diversi.</i>			
31	Rendite demaniali . . . . .	<del>2,410,000</del>	<del>2,260,000</del>	<del>1,962,440</del>
32	Libretti degli operai e delle persone di servizio . . . . .	<del>5,000</del>	<del>5,000</del>	5,000
	<del>Da riportarsi</del>	<del>2,415,000</del>	<del>2,265,000</del>	<del>1,967,440</del>



DIFFERENZA TRA LE COLONNE 4 e 5		DIFFERENZA TRA LE COLONNE 3 e 5		ANNOTAZIONI
in più	in meno	in più	in meno	
6	7	8	9	
10				
<del>80,000</del>	<del>"</del>	<del>80,000</del>	<del>250,854 44</del>	
<del>2,000</del>	<del>"</del>	<del>82,000</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>2,000</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>40,000</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>1,500,000</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>100,000</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>25,000</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>4,000</del>	<del>"</del>	<del>4,000</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>56,000</del>	<del>"</del>	<del>1,726,000</del>	<del>287,854 44</del>	
<del>"</del>	<del>297,860</del>	<del>"</del>	<del>447,860</del>	
<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	<del>"</del>	
<del>"</del>	<del>297,860</del>	<del>"</del>	<del>447,860</del>	

2010/11

2011/12

C A T E G O R I E		S O M M A		
NUMERO	DENOMINAZIONE	votata dalla Camera per l'anno 1857	proposta nel bilancio 1858	proposta dalla Commissione per l'anno 1858
1	2	3	4	5
	<i>Reporto</i>	<del>2,415,000</del>	<del>2,205,000</del>	<del>1,905,440</del>
33	Depositi per le cause di revisione . . . . .	<del>28,000</del>	<del>28,000</del>	28,000
34	Lotto . . . . .	<del>6,500,000</del>	<del>8,000,000</del>	8,000,000
		<del>8,741,000</del>	<del>10,201,000</del>	<del>9,005,440</del>
	<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>			
35	Ricupero delle spese di giustizia . . . . .	<del>551,200</del>	<del>551,200</del>	551,200
36	Ricupero dai Comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo per i lavori di planimetria nell'Isola . . . . .	<del>22,982 90</del>	<del>10,000</del>	10,000
37	Arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia . . . . .	<del>121,500</del>	<del>121,500</del>	121,500
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI	<del>460,682 90</del>	<del>462,700</del>	<del>462,700</del>
	<i>Redditi diversi.</i>			
38	Strade ferrate (dritti per trasporti viaggiatori ecc.) . . . . .	<del>15,000,000</del>	<del>15,050,000</del>	14,150,000
	<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>			
39	Ricupero da terzi di somme per servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato . . . . .	<del>200,000</del>	<del>560,000</del>	560,000
	DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE			
	<i>Redditi diversi.</i>			
40	Poste . . . . .	<del>5,700,000</del>	<del>4,000,000</del>	4,000,000
	MINISTERO DELL'ESTERO			
	<i>Redditi diversi.</i>			
41	Consolati all'estero . . . . .	<del>200,000</del>	<del>275,000</del>	275,000
	MINISTERO DELL'INTERNO			
	<i>Redditi diversi.</i>			
42	Telegrafi elettrici . . . . .	<del>500,000</del>	<del>550,000</del>	600,000
	<i>A riportarsi</i>	<del>500,000</del>	<del>550,000</del>	<del>600,000</del>

DIFFERENZA FRA LE COLONNE 4 e 5		DIFFERENZA FRA LE COLONNE 3 e 5		ANNOTAZIONI
in più 6	in meno 7	in più 8	in meno 9	
	297,560 »		447,560 »	
	»	»	»	
	»	1,700,000 »	»	
	297,560 »	1,700,000 »	447,560 »	
	»	»	»	
	»	»	25,982 95	
	»	»	»	
	»	»	25,982 95	
1,100,000 »	»	1,125,000 »	»	
	»	160,000 »	»	
	»	500,000 »	»	
	»	45,000 »	»	
50,000 »	»	500,000 »	»	
50,000 »	»	500,000 »	»	

CATEGORIE		SOMMA		
NUMERO	DENOMINAZIONE	votata dalla Camera per l'anno 1857	proposta nel bilancio 1858	proposta dalla Commissione per l'anno 1858
1	2	3	4	5
	<i>Riporto</i>	<del>500,000</del>	<del>580,000</del>	<del>660,000</del>
43	Carceri di pena . . . . .	<del>634,532 50</del>	<del>658,050 90</del>	658,050 90
44	Dritti fissi per Decreti d'autorizzazione, di rinnovamento d'autorizzazione o di modificazione d'esercizio delle vetture pubbliche . . . . .	<del>6,000</del>	<del>6,000</del>	6,000
		<del>900,532 50</del>	<del>1,224,050 90</del>	<del>1,214,050 90</del>
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA			
	<i>Redditi diversi.</i>			
45	Scuola veterinaria (proventi diversi) . . . . .	<del>14,510</del>	<del>14,510</del>	14,510
	<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>			
46	Scuola veterinaria (pensioni degli allievi) . . . . .	<del>27,000</del>	<del>27,000</del>	27,000
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE ZECHE			
	<i>Imposte.</i>			
47	Marchio . . . . .	<del>129,000</del>	<del>129,000</del>	129,000
	<i>Redditi diversi.</i>			
48	Stampa delle medaglie . . . . .	<del>1,400</del>	<del>1,400</del>	1,400
49	Tolleranze sulla monetazione . . . . .	<del>5,400</del>	<del>5,400</del>	5,400
50	Proventi eventuali . . . . .	<del>100</del>	<del>100</del>	100
		<del>6,000</del>	<del>6,900</del>	<del>6,900</del>
	<i>Rimborsi e proventi d'ordine.</i>			
51	Dritti per le spese di monetazione . . . . .	<del>90,000</del>	<del>90,000</del>	90,000

DIFFERENZA FRA LE COLONNE 4 e 5		DIFFERENZA FRA LE COLONNE 5 e 5		ANNOTAZIONI
in più 6	in meno 7	in più 8	in meno 9	
50,000	"	"	250,554 44	
"	"	5,698 60	"	
"	"	"	"	
50,000	"	5,698 60	250,554 44	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	

1120 37 1628 11  
 12 11 30 11  
 1120 37 1628 11

CATEGORIE		SOMMA		
Numero	Denominazione	votata dalla Camera per l'anno 1857	proposta nel bilancio 1858	proposta dalla Commissione per l'anno 1858
1	2	3	4	5
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>				
<i>Direzione generale delle contribuzioni e del demanio.</i>				
65	Vendite straordinarie di stabili demaniali in terraferma	400,000	400,000	400,000 <del>700,000</del>
66	Concorso di Corpi morali nelle spese per opere alle strade nazionali		622,666 55	622,666 55
		<del>400,000</del>	1,022,666 55	1022,666 55 <del>1,322,666 55</del>
<b>RIEPILOGO</b>				
	Proventi ordinari			143,989,874 . 51
	Id. straordinari			1,022,666 55
	<b>Totale</b>			<u>144,982,521 06</u>

*Approvato nella tornata del 4. luglio 1857*  
*Pelloni*

DIFFERENZA FRA LE COLONNE 4 e 5		DIFFERENZA FRA LE COLONNE 5 e 5		ANNOTAZIONI
in più 6	in meno 7	in più 8	in meno 9	
				10
300,000 »	»	300,000 »	»	
»	»	622,666 53	»	
500,000 »	»	922,666 53	»	
1,908,440 »	»	9,451,532 99	»	
300,000 »	»	922,666 53	»	
2,208,440 »	»	10,354,199 52	»	